



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

N. 3453/2020 R.G.

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga,

dà atto che l'udienza odierna è trattata nella forma dell'udienza di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. in L. 24 aprile 2020 n.27) e dell'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in L. n. 77/2020);

lette le note depositate da parte ricorrente;

considerato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, "In tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione" (Cass. Civ., Sez. L - , Ordinanza n. 28766 del 9 novembre 2018);

ritenuto che non può assegnarsi utilmente e in via definitiva allo stesso ambito territoriale un numero di insegnanti superiore a quello dei posti disponibili in quell'ambito territoriale;

ritenuta, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti che hanno partecipato alla mobilità as.ss. 2016/2017

PQM

dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti che hanno partecipato alla mobilità as.ss. 2016/2017. Rinvia la causa all'udienza del 08/10/2021, ore 9.00, onerando parte ricorrente a provvedere alla notifica nei termini di legge.

Autorizza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica attraverso la pubblicazione sul sito del MIUR
Messina, 28/04/2021

Il Giudice del lavoro
Rosa Bonanzinga

